



DETERMINA DIRIGENZIALE DA13/258/92 DEL 01/04/2015

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

UFFICIO: Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico

**OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione Integrata Ambientale n. 109/92 del 30/03/2009 e ss.mm.ii.
Provvedimento ex art. 29-decies D. Lgs 152/06**

DITTA: Granito Forte S.p.A.

Sede impianto: Zona Industriale ,7 Fresagrandinaria (CH)

Attività svolta: Produzione di piastrelle in ceramica

Codice IPPC: 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 109/92 del 30/03/09 e ss.mm.ii., concessa alla Ditta Granito Forte S.p.A (di seguito denominata Gestore), con sede legale nel Comune di Fresagrandinaria (CH) nella zona industriale 7, nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'impianto di produzione piastrelle in gres porcellanato sito nel Comune di Fresagrandinaria (CH) nella zona industriale 7;

VISTA la nota della ditta del 30/10/14, pervenuta alla scrivente in data 30/12/14 e assunta al prot. Reg. n. RA/418 del 02/01/15 inerente "*Sostituzione e potenziamento di raccolta e trattamento acque di prima pioggia*" che prevede "*un ampliamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e la realizzazione di ulteriori vasche di prima pioggia*", a seguito di acquisizione nuovi stabilimenti attigui e pertanto incremento superfici scolanti.

PRESO ATTO della nota ARTA prot. 8118 del 18/12/14 (in allegato) ove si rileva che durante il sopralluogo effettuato presso lo stabilimento in data 04/11/14 (nell'ambito dei controlli programmati anno 2014) si è potuto constatare che le aree di recente acquisizione sono già adibite a deposito all'aperto e deposito al coperto di prodotti finiti e materie prime pur non essendo ancor autorizzate a questo scopo. Nella medesima nota l'ARTA riporta l'indicazione di non utilizzare, sino alla realizzazione della rete di raccolta delle acque di prima pioggia, dette nuove aree per lo stoccaggio di sostanze pericolose e di sostanze che potrebbero creare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

DATO ATTO che nel corso della riunione tecnica svoltasi tra ARTA Abruzzo e Regione Abruzzo in data 06/03/15 si è stabilito di diffidare la ditta a non utilizzare aree non autorizzate per stoccare materie prime ed è stato richiesto ad ARTA proprio parere tecnico sulla sostanzialità della modifica di cui al progetto "Sostituzione e potenziamento di raccolta e trattamento acque di prima pioggia" pervenuto in data 02/01/2015 prot. RA/418;

DATO ATTO che l'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 prevede "In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

DATO ATTO che, come si desume dal verbale di sopralluogo ARTA del 14/11/2014, pervenuto in data 18/12/14 con prot. RA/340983 DEL 22/12/14, la Ditta Granito Forte S.p.A. utilizza in assenza di autorizzazione aree adibite a deposito all'aperto e deposito al coperto di prodotti finiti e materie prime e ricorre, quindi, la fattispecie di cui alla lettera a) di cui al punto precedente;

DIFFIDA

la ditta a non utilizzare aree non autorizzate per stoccare materie prime.

La ditta potrà utilizzare dette aree previo assenso formale da parte della Regione, secondo le prescrizioni che verranno stabilite anche seguito del parere ARTA sulla proposta presentata in data 30/12/14 prot. RA/418 del 02/01/15

L'ARTA verificherà con apposito sopralluogo da effettuarsi entro 10 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, l'ottemperanza alla diffida da parte della ditta.

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l'ufficio *Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico* – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del D.lgs. 152/06.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Arch. Diana MELFI)


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
